



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

Sede: Via Ponte Perez n. 2, 37059 Zevio - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233

Tel. 045/6068411 - fax 045/6050029 - e-mail: comunedizevio@comune.zevio.vr.it

Sito internet: www.comune.zevio.vr.it

ORDINANZA NR. 8 del 08/03/2018

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI. DEROGA PARZIALE ALLE AZIONI BASE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO. MODIFICA ORARI.

IL SINDACO

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr. 267, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- L'art. 24 della direttiva 19 novembre 2008, nr. 2008/98/CE, direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, nr. 152, Norme in materia ambientale;
- La direttiva Europea 2000/29/CE;
- Il Regolamento Forestale della Regione Veneto;
- L'art. 56 della Legge nr. 11 del 02/04/2014 della Regione Veneto, avente ad oggetto "Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali";

CONSIDERATO CHE:

- Il territorio della Provincia di Verona, ha una vocazione agricola importante, con presenza di varie coltivazioni tipiche quali peschi, meli, viti, Kiwi, ecc., nell'area di interesse del basso veronese;
- Nel territorio comunale sono presenti molteplici coltivazioni agricole di orti, giardini, soprattutto a carattere familiare, spesso con difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei rifiuti vegetali ad appositi centri di gestione;
- La pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione, rappresenta una tradizionale pratica agricola, volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- Ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la direttiva europea 2000/29/CE, impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria, al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura, all'ambiente e al paesaggio causati da parassiti ed altri agenti fitopatogeni e garantire la sicurezza alimentare;

- Sotto il profilo ambientale e della disciplina relativa ai rifiuti, ai sensi dell'art. 179 del T.U. ambientale, D. Lgs nr. 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione, preparazione per il riutilizzo o riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia o smaltimento), essendo peraltro consentito discostarsi in via eccezionale dall'ordine di priorità di cui sopra qualora ciò sia giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti, sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;
- L'art. 179, peraltro, prevede che nel rispetto della suddetta gerarchia le amministrazioni adottano con priorità misure intese al recupero dei rifiuti tramite il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia, e il recupero delle ceneri da bruciature dei residui della potatura è una pratica intesa al riutilizzo ed al recupero di materia;
- L'art. 185 del T.U. ambientale, D.lgs. nr. 152/2006 stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte IV del decreto, comma 1 lettera f), le materie fecali se non contemplate dal comma 2 lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- Se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientra nell'applicazione della parte IV del 152/2006;
- Altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero rifiuti;
- Che in base a quanto disposto dall'art. 56 della Legge Regionale nr. 11 del 02/04/2014 della Regione Veneto avente ad oggetto "Disciplina della combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali", i Comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, possono dettare la disciplina per la combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali, individuando le aree, i periodi, gli orari e le cautele da adottare.

ORDINA

Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- In alternativa all'impiego dei residui ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, nr. 152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricole o da attività di manutenzione di orti, giardini ecc. effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

1. la combustione controllata deve essere effettuata sul luogo di produzione o, comunque entro un raggio di 100 metri nel fondo agricolo, nel periodo dal 1 Gennaio al 30 Maggio e nel periodo dal 1 Ottobre al 31 Dicembre di ogni anno, dalle ore 06:00 alle ore 12:00;
2. Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata una costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

3. La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 5X5, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;

4. Possono essere destinati alla combustione all'aperto **al massimo 8 metri steri** (lo stero è l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno) al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide ed in assenza di vento;

5. La combustione deve essere effettuata ad almeno 20 metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili ed a una distanza non inferiore a metri 80 dalle zone boscate, la D.G.R.V. nr. 347 del 24/02/2006, che richiama la vigente legislazione regionale, all'art. 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento nr. 83 adottato dal Consiglio regionale il 08/12/1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi;

- Rimane vietata la combustione di materiale o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente Ordinanza;
- È consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità;
- Il Comune, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche che o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

D I S P O N E

fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali, chiunque violi i disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 Novembre 1981, nr. 689;

che la Polizia Locale nonché gli altri Organi di Vigilanza, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;

contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica

D I S P O N E

Che la presente ordinanza sia resa nota per pubblici proclami mediante: affissione all'albo pretorio e attraverso diffusione a mezzo comunicato stampa agli organi di informazione e pubblicazione sul sito del Comune di Zevio.

DISPONE

Infine che copia della presente Ordinanza, sia trasmessa per quanto di competenza e controllo a:

- Polizia Municipale Sede;
- Stazione Carabinieri di Zevio e specialità Forestale di Verona;
- Associazioni locali degli Agricoltori.

Dalla Residenza Municipale di Zevio, 08 marzo 2018

IL SINDACO

Dott. Diego Ruzza